



Newsletter Confcooperative Veneto

Amministrazione del personale

n. 16/2021

Sommario

Conversione in legge del Decreto Sostegni bis. Novità e conferme	2
Proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e Green Pass	3
Agenzia Entrate: COVID-19 – credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI.....	5
Rinnovo CCNL impiegati agricoli	6
Rinnovo CCNL agricoltura – contoterzisti.	7
Cassa integrazione in deroga e FIS. Temporanea sospensione delle autorizzazioni da parte delle sedi INPS del Veneto.....	7
Riattivazione delle procedure per le conciliazioni obbligatorie sui licenziamenti	8
DURC di congruità negli appalti in edilizia	8
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida	8
Indennizzi per il Fermo Pesca obbligatorio	9
Giurisprudenza del lavoro.....	9
Scadenze del mese di agosto	9

Conversione in legge del Decreto Sostegni bis. Novità e conferme

Legge n. 106 del 23 luglio 2021 GU n. 176 del 24 luglio 2021 conversione del DL n. 73/2021

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 che ha convertito con modifiche DL n. 73/2021 (Sostegni bis) e inglobato le disposizioni del DL n. 99/2021 (Decreto Lavoro) abrogandolo.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Si fornisce un riepilogo delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta, evidenziando le conferme e le novità introdotte in sede di conversione.

Novità. Per i contratti a termine sono possibili ulteriori causali definite dalla contrattazione

L'articolo 41bis interviene sull'articolo 19 del Dlgs 81/2015 in materia di lavoro a tempo determinato. La modifica interviene sulle cosiddette causali aggiungendo (per effetto della lettera b-bis aggiunta al comma) alle categorie previste dal Decreto Dignità, "**le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi**".

In pratica si consente ai contratti collettivi (anche aziendali) di individuare le (ulteriori) causali per la stipula dei contratti a tempo determinato. La possibilità stipulare contratti a termine con durata superiore a 12 mesi (comunque fino al massimo di 24), utilizzando tali nuove causali, è però consentita solo fino al 30 settembre 2022.

A questo proposito rileviamo che non è possibile utilizzare le maggiori durate che possono essere previste dai contratti collettivi ai sensi all'articolo 19 comma 2 del Dlgs 81. Pensiamo ad esempio a quanto previsto dal ccnl per le cooperative sociali (articolo 25) che prevede 36 mesi che diventano 40 per i lavoratori svantaggiati.

Novità. Estensione dell'esonero contributivo per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, anche al settore creativo, culturale e spettacolo. Autorizzazione della Commissione Europea.

L'art. 43, DL n. 73/2021 ha introdotto una nuova forma di decontribuzione, rivolta, nella sua versione originaria, esclusivamente ai settori **turismo, commercio e stabilimenti termali (vedi newsletter n. 11/2021)**.

Tale decontribuzione è stabilita in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro,

- nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021,
- da fruire entro il 31 dicembre 2021,
- riparametrato e applicato su base mensile.

Ora, l'art 43, nella sua versione definitiva dopo la conversione in legge, estende l'esonero in parola anche al **settore creativo, culturale e dello spettacolo**.

Contestualmente, l'art. 43 (commi 2 e 3) stabilisce il divieto di licenziamento nell'ipotesi di accesso alla decontribuzione in esame, con riferimento a tutti i settori interessati.

ULTIM'ORA!!

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 2 agosto, ha annunciato il **via libera dalla Commissione europea** per l'**esonero contributivo** in favore degli operatori del turismo, del commercio, degli stabilimenti termali e dei settori creativo, culturale e dello spettacolo. Come di prassi si dovrà però **attendere la circolare dell'INPS** con i necessari chiarimenti e le indicazioni operative.

Novità. Promozione lavoro agricolo

Con la conversione in legge del DL n. 73/2021 all'art. 68 viene introdotto il nuovo comma 15-septies ai sensi del quale le disposizioni previste dall'art. 94 del DL n. 34/2020 in materia di promozione del lavoro agricolo vengono prorogate al **31 dicembre 2021** e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricordiamo che l'**art. 94** del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto per i percettori di

- ammortizzatori sociali (limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa),
- NASPI e DIS-COLL, nonché
- Reddito di cittadinanza,

la possibilità di stipulare con **datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni**, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, **senza** subire la **perdita** o la **riduzione** dei suddetti **benefici** e nel limite di **2.000 euro per il 2020**.

Misure confermate

- ✓ Sospensione obblighi di accantonamento derivanti da pignoramento - art.9, c. 1
- ✓ Aumento del limite di compensazione dei crediti nel Mod. F24 - art.22
- ✓ Disposizioni in materia di NASpl - art.38
- ✓ Contratto di espansione - art.39
- ✓ CIGS in deroga per aziende con calo di fatturato del 50% - art.40, c. 1
- ✓ CIGO e CIGS con causali tradizionali - art.40, c. 3
- ✓ Ulteriori trattamenti di CIGS - art.40-bis
- ✓ Proroga trattamenti di CIGS per cessazione attività - art.45
- ✓ Ulteriori periodi di CIGO COVID-19 per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria - art.50-bis
- ✓ Divieto di licenziamento per datori soggetti CIGO e CIGS - art.40, c. 4 - art.40-bis, c. 2
- ✓ Divieto di licenziamento per settore turismo, stabilimenti termali, commercio. - art.43, c. 2
- ✓ Divieto licenziamento per datori di lavoro dei settori tessile/abbigliamento/pelletterie - art.50-bis, c. 4
- ✓ Contratto di rioccupazione - art.41
- ✓ Indennità per co.co.co impiegati nel settore dello sport - art.44
- ✓ Misure urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo - art.66
- ✓ Indennità per lavoratori del settore agricolo e della pesca - art.69
- ✓ Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - art.70

Proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza e Green Pass

Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 – GU n. 175 del 23 luglio 2021

Il provvedimento, **in vigore dal 23 luglio 2021**, dispone la proroga dello stato di emergenza, disciplina le modalità di utilizzo del green pass dal prossimo 6 agosto, individua i nuovi parametri per definire la "colorazione" delle Regioni, ripristina (con effetto retroattivo e solo in parte) le tutele per i lavoratori fragili.

Proroga dello stato di emergenza. Misure di contenimento

Il decreto in esame dispone la proroga **fino al 31 dicembre 2021** delle misure di contenimento del contagio e gli aspetti sanzionatori disciplinati dal DL n. 16/2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 1 del medesimo decreto.

NOTA BENE. Per quanto concerne i luoghi di lavoro preme ricordare, in particolare, che le **riunioni** si devono svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di **almeno un metro**. Per quanto riguarda, invece, le attività economiche, produttive e sociali si ricorda che tali attività devono svolgersi nel **rispetto** dei contenuti dei **protocolli o linee guida** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Green Pass

Si ricorda che tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- lo stato di **avvenuta vaccinazione** contro il Covid-19;
- la **guarigione** dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;
- l'effettuazione di un **test molecolare o antigenico rapido** con risultato **negativo**.

Il DL n. 105/2021 stabilisce che **dal 6 agosto 2021** l'**accesso** ai seguenti servizi e attività è consentito, in zona bianca, **esclusivamente** ai soggetti **muniti** di una delle certificazioni verdi Covid-19:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
- Le suddette disposizioni:
 - si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora tali servizi e attività siano consentiti ed alle condizioni previste per le singole zone;
 - **non** trovano applicazione ai **soggetti esclusi** per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicate devono verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge (esibizione delle certificazioni verdi). Dopo due violazioni delle predette disposizioni, commesse in giornate diverse, si applica, a decorrere **dalla terza violazione**, la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura** dell'esercizio o dell'attività **da 1 a 10 giorni**.

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

L'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto in esame, modificando quanto previsto dal "Decreto Riaperture", dispone che, in **zona bianca e gialla**:

- gli **spettacoli aperti al pubblico** in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento** e musica dal vivo ed in altri locali o spazi anche all'aperto, sono **svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati** ed a condizione che sia assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno 1 metro** sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L'accesso è consentito **esclusivamente** ai soggetti **muniti** di una delle **certificazioni verdi** Covid-19.
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- quanto sopra vale anche per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

Il decreto definisce, inoltre, i **nuovi limiti** massimi di **capienza** consentita.

Colorazione delle regioni

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto in esame, ai fini della "colorazione" delle Regioni non sarà più presa a riferimento esclusivamente l'incidenza dei contagi, ma verranno presi in considerazione anche i seguenti parametri:

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Lavoratori fragili

L'articolo 9 del DL n. 105/2021 proroga **dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021** le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020.

Si tratta della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sono lavoratori fragili i dipendenti pubblici e privati in possesso:

- di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie salvavita**,
- nonché del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità** (- art.3, comma 3, Legge n. 104/1992).

NOTA BENE. il Decreto **non dispone la proroga** della norma che equipara l'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Quindi dal 1° luglio scorso i giorni di assenza dal servizio da parte dei **lavoratori fragili** impossibilitati a svolgere il lavoro agile **non saranno più equiparati al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico.**

Agenzia Entrate: COVID-19 – credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei DPI

Agenzia delle Entrate. Provvedimento del 15 luglio 2021

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 luglio 2021, definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Gli allegati

- [Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione](#)
- [Istruzioni per la compilazione](#)
- [Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione](#)

Rinnovo CCNL impiegati agricoli

Accordo di rinnovo del 7 luglio 2021

Con l'accordo in esame le associazioni del mondo agricolo (Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Confederdia) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) , hanno rinnovato il Ccnl per i quadri e impiegati agricoli. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e scade il 31 dicembre 2023.

Pur non essendo sottoscritto da Confcooperative, questo CCNL risulta applicato da alcune cooperative agricole. Pertanto riteniamo utile riepilogare le novità introdotte dal rinnovo del contratto collettivo.

Trattamento economico

L'accordo prevede un incremento retributivo calcolato in percentuale sugli **stipendi vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2019**. Con decorrenza 1° luglio 2021, la percentuale di incremento è del **2,0 per cento**. Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del Ccnl 23 febbraio 2017 i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato in vigore per le diverse categorie, si applicano già a decorrere dal 1° agosto 2021.

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 7 luglio 2021, e il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2021, è riconosciuto un importo lordo di 225,00 euro a titolo di una tantum per gli impiegati di categoria III, riparametrato poi sulle altre categorie.

Trasferte

In caso di trasferta al di fuori del territorio comunale rispetto alla sede di lavoro, ai dipendenti è riconosciuta un'indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferte all'estero.

Previdenza complementare

Il Fondo di settore della previdenza complementare è Agrifondo, la cui contribuzione è fissata nella misura dell'1,2% della retribuzione imponibile a carico ditta e dell'1,2% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore. Con decorrenza 1° gennaio 2022, viene istituito in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico ditta pari a 10,00 euro mensili per ciascun impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo. La finalità di tale contributo è quella di rilanciare il fondo di previdenza complementare.

Preavviso

Modificate le durate dei periodi di preavviso in caso di licenziamento per le assunzioni avvenute a decorrere dal 1° luglio 2021.

Per i quadri e gli impiegati di 1°, 2° e 3° categoria:

- ✓ 2 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
- ✓ 3 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
- ✓ 5 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
- ✓ 8 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

Per gli impiegati di 4°, 5° e 6° categoria:

- ✓ 1 mesi per anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
- ✓ 2 mesi per anzianità di servizio dai 2 ai 5 anni;
- ✓ 4 mesi per anzianità di servizio dai 5 ai 10 anni;
- ✓ 6 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

Bilateralità

Il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali, è fissato in 40,00 euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare 10,00 euro sono a carico del lavoratore a titolo di contributo di assistenza contrattuale e 30,00 euro a carico ditta (20,00 euro per il finanziamento delle attività bilaterali e 10,00 euro a titolo di contributo di assistenza contrattuale).

Rinnovo CCNL agricoltura – contoterzisti.

Accordo di rinnovo del 12 luglio 2021

In data 12 luglio 2021, è stato stipulato l'Accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agro-meccaniche (contoterzismo in agricoltura), scaduto il 31 dicembre 2020.

Il CCNL trova applicazione rispetto alle **imprese** che svolgono **attività agro-meccaniche** ed attività affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi che per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte (comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario). L'ambito applicativo riguarda altresì le suddette imprese che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica, di manutenzione agraria, forestale e operazioni di manutenzione e tutela del territorio, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi e, in modo non prevalente, di scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.

Per quanto riguarda la **parte economica** è stato previsto un aumento contrattuale pari a 85 euro nel triennio 2021-2023:

- ✓ 25 euro dal 1° luglio 2021;
- ✓ 25 euro dal 1° luglio 2022;
- ✓ 35 euro dal 1° settembre 2023.

Cassa integrazione in deroga e FIS. Temporanea sospensione delle autorizzazioni da parte delle sedi INPS del Veneto

Comunicato Direzione INPS del Veneto 2 agosto 2021

La Direzione Regionale dell'INPS ha comunicato che, essendo esauriti i fondi stanziati per le integrazioni salariali relative a CIGD e FIS richieste in base alla legge n. 178/2020 e al DL n. 41/2021, le Sedi provinciali non hanno (temporaneamente) la possibilità di procedere all'autorizzazione di tali domande.

Nel comunicato si chiarisce che sono in corso approfondimenti da parte della Direzione Centrale Ammortizzatori sociali dell'INPS con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la quantificazione dei nuovi stanziamenti ai sensi del DL n. 99/2021. Non appena disponibili, **le procedure saranno prontamente aggiornate** e sarà possibile **riprendere l'attività di definizione**.

Riattivazione delle procedure per le conciliazioni obbligatorie sui licenziamenti

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota 5186/2021 del 16 luglio 2021.

L'Ispettorato del lavoro ha diffuso un modello specifico da utilizzare per la riattivazione delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 604/1966 da parte delle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento.

Con l'occasione INL fornisce un quadro riepilogativo della **disciplina del divieto di licenziamenti** individuali per giustificato motivo oggettivo che si ricava dalla lettura in chiave sistematica delle disposizioni degli ultimi decreti legge emanati (n. 41/2021, n. 73/2021 e n. 99/2021).

Per un utile approfondimento si rinvia alla lettura del provvedimento scaricabile al seguente link:

[INLnota5186-2021-riattivazione-procedure-licenziamento](#)

DURC di congruità negli appalti in edilizia

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota n. 5223 del 19 luglio 2021

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021, fornisce, ai propri uffici territoriali, alcuni chiarimenti in merito alla **verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili** (DURC di congruità), così come attuata dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021.

La congruità della manodopera si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Le disposizioni del decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.

Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. circolare n. 24231 del 27 luglio 2021,

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha emanato la [circolare 24231 del 27-07-2021](#), con la quale ha disposto **i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità**, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II" - Ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Indennizzi per il Fermo Pesca obbligatorio

Ministero del Lavoro. Decreto direttoriale n. 2 del 20 luglio 2021

Con il Decreto direttoriale n. 2, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizza la corresponsione, **in favore di 11.386 lavoratori**, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di **27,57 euro per il fermo pesca obbligatorio**, riparametrata proporzionalmente per ogni singolo lavoratore nel limite dello stanziamento, stante la richiesta totale che ha superato l'importo previsto, e di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di **30,00 euro per il fermo pesca non obbligatorio**, con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Decreto è stato trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'**impegno delle risorse entro il 30 settembre 2021**, per la successiva liquidazione delle indennità per il tramite dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima.

Giurisprudenza del lavoro

Sospensione senza retribuzione del personale sanitario non vaccinato

Tribunale di Modena. Ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021

Il Tribunale di Modena ha affermato la **piena legittimità** del provvedimento di **sospensione dal lavoro senza retribuzione** adottato da un datore di lavoro operante in una RSA ove due **addetti con mansioni sanitarie** avevano **rifiutato di vaccinarsi** contro il CoViD -19. Ciò era avvenuto prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021.

Il Tribunale ha osservato che, ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, l'imprenditore è garante della salute e della sicurezza sia degli altri dipendenti che dei terzi. Il rifiuto della vaccinazione se pur non può dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni. Di qui (- art.41) la valutazione del medico competente di inidoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l'attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili, di qui (- art.42) una prima valutazione del datore, a seguito della comunicazione del medico, circa la possibilità di utilizzare gli addetti sanitari in una posizione lavorativa non a contatto con altri dipendenti o terzi. Verificata l'impossibilità, è stato ritenuto corretto il comportamento del datore che ha proceduto a sospendere i due dipendenti senza la corresponsione di alcuna retribuzione.

Scadenze del mese di agosto

VENERDÌ 20

Ritenute IRPEF mensili

Versamento delle ritenute alla fonte operate dai datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **luglio 2021**.

Contributi INPS mensili

Versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2021**.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2021**.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **luglio 2021** a collaboratori coordinati e continuativi e cariche sociali

Autoliquidazione INAIL

Versamento terza rata premi INAIL.

Addizionali

Versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**luglio 2021**).

VENERDÌ 27

Ritenute fiscali in appalti e subappalti

Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale

Soggetti obbligati: Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo

Modalità: al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate

MARTEDÌ 31

Comunicazioni telematiche all'INPS solo con SPID, CIE o CNS

I datori di lavoro, i loro intermediari, le associazioni di categoria, le pubbliche Amministrazioni e i professionisti sono obbligati a dotarsi di SPID, CIE o CNS per tutte le comunicazioni telematiche con l'INPS. Cessa l'efficacia del PIN.

Cassa integrazione non covid – causale EONE

Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente non rientranti nella causale per l'emergenza Covid 19

Invio telematico del flusso UNIEMENS dipendenti

Denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2021**

Invio telematico del flusso UNIEMENS dipendenti

Denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., cariche sociali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **luglio 2021**.

INPS Gestione EX-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **luglio 2021**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UNIEMENS.

INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **luglio 2021**.

Stampa Libro Unico

Stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **luglio 2021**.